

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 24 marzo 1951

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3518
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.

All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3518
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.

All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1951

LEGGE 9 gennaio 1951, n. 167.

Istituzione del Consiglio superiore delle Forze armate. Pag. 882

LEGGE 7 febbraio 1951, n. 168.

Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie Pag. 884

LEGGE 7 febbraio 1951, n. 169.

Aumento dei diritti da riscuotere dall'ufficiale dello stato civile per il rilascio degli estratti e dei certificati. Pag. 885

LEGGE 22 febbraio 1951, n. 170.

Autorizzazione alla spesa di lire 100.000.000 per far fronte ad esigenze di carattere straordinario dei depositi cavalli stalloni Pag. 885

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 gennaio 1951, n. 171.

Modificazioni ai limiti di età per la permanenza del personale subalterno dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, nei servizi viaggiatori Pag. 885

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 28 febbraio 1951.

Nomina del presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Metano Pag. 886

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1951.

Valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dai datori di lavoro appartenenti al settore del commercio e professioni e arti, in provincia di Genova, ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari. Pag. 886

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 887

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea Pag. 887

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento della Società cooperativa metallurgica genovese, con sede in Genova Pag. 887

Ministero dei lavori pubblici: Esito di ricorso Pag. 887

Ministero del tesoro: Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959) Pag. 887

CONCORSI ED ESAMI

Prefettura di Catania: Graduatoria generale del concorso per il conferimento delle farmacie vacanti nella provincia di Catania Pag. 888

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 69 DEL
24 MARZO 1951:DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 marzo 1951, n. 172.

Tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali per la elezione dei Consigli provinciali del Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzi e Molise.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 69 DEL
24 MARZO 1951:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 gennaio 1951, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(1442)

**SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI**

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 69 DEL
24 MARZO 1951:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 14: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Sorveglianza per l'assegnazione alle obbligazioni della Serie speciale 4,50 % « Elettificazione Ferrovie dello Stato » — 3^a emissione — di n. 10.000 carte ferroviarie di libera circolazione nonché estrazione, per il rimborso, di titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni.

(1361)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 gennaio 1951, n. 167.

Istituzione del Consiglio superiore delle Forze armate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1.

E' istituito il Consiglio superiore delle Forze armate, organo consultivo del Ministro per la difesa.

Art. 2.

Il parere del Consiglio superiore delle Forze armate è obbligatorio nei casi previsti dalla presente legge.

Art. 3.

Quando il parere del Consiglio superiore delle Forze armate è obbligatorio, nei decreti che approvano provvedimenti non aventi carattere legislativo, deve essere premessa la formula « udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate ».

Per i provvedimenti legislativi, la menzione del parere deve essere fatta nella relazione.

Art. 4.

Il Consiglio superiore delle Forze armate siede in riunione plenaria per le questioni che interessano più di una Forza armata; le questioni che riguardano una sola Forza armata vengono invece esaminate per sezione. All'uopo, il Consiglio è suddiviso in tre sezioni: Consiglio superiore delle Forze armate — Sezione Esercito, Consiglio superiore delle Forze armate — Sezione Marina, Consiglio superiore delle Forze armate — Sezione Aeronautica.

CAPO II

*Composizione del Consiglio superiore
delle Forze armate*

Art. 5.

Sono membri ordinari del Consiglio superiore delle Forze armate:

a) il generale dell'Esercito, l'ammiraglio e il generale dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, più elevati in grado o più anziani nel rispettivo ruolo,

o i quali non siano Ministro, Sottosegretario di Stato, Capo di Stato Maggiore o Segretario generale.

Detti ufficiali hanno le funzioni di presidente di sezione. Quello fra essi più elevato in grado o di maggiore anzianità relativa esercita le funzioni di presidente del Consiglio superiore delle Forze armate;

b) i Capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, i quali possono farsi rappresentare dal Sottocapo del rispettivo Stato Maggiore;

c) i Segretari generali per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica, i quali possono farsi rappresentare da un ufficiale generale addetto al proprio ufficio;

d) il generale di corpo d'armata, l'ammiraglio di squadra, il generale di squadra aerea più anziani che non rivestono le cariche di cui alle precedenti lettere a), b), c), con funzioni di vice presidenti di sezione;

e) un generale di brigata o colonnello dell'Esercito, un contrammiraglio o capitano di vascello e un generale di brigata aerea o colonnello pilota, con funzioni di relatori per gli affari militari;

f) un generale di brigata o maggiore generale o colonnello dell'Esercito, o maggior generale o colonnello del Corpo del genio navale o delle Armi navali e un maggiore generale o colonnello del Genio aeronautico, con funzioni di relatori per gli affari tecnici;

g) un ispettore generale o direttore capo divisione del Ministero della difesa, per ciascuna Forza armata con funzioni di relatori per gli affari amministrativi.

Il Ministro, il Sottosegretario di Stato e il Capo di Stato Maggiore della difesa hanno diritto di partecipare alle riunioni.

Art. 6.

Sono membri straordinari del Consiglio superiore delle Forze armate:

a) i comandanti delle grandi unità terrestri, navali ed aeree;

b) il comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) il comandante generale della guardia di finanza;

d) gli ispettori d'arma dell'Esercito e gli ispettori dei corpi del Genio navale, delle Armi navali e del Genio aeronautico;

e) i comandanti militari territoriali dell'Esercito, i comandanti in capo di dipartimento marittimo, i comandanti militari marittimi autonomi, i comandanti di zona aerea territoriale e di aeronautica;

f) il procuratore generale militare;

g) i direttori generali e gli ispettori generali capi servizio del Ministero della difesa;

h) i capi dei corpi di Sanità e di Commissariato, qualora non rivestano la carica di direttori generali;

i) l'ispettore generale delle Capitanerie di porto;

l) un consigliere di Stato e un avvocato dello Stato di grado non inferiore al 5°, i quali possono essere sostituiti da supplenti di pari grado.

Art. 7.

Le sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate sono composte dai membri ordinari e dai membri straordinari della rispettiva Forza armata.

Il procuratore generale militare, il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato e i loro supplenti partecipano a ciascuna delle tre Sezioni.

Art. 8.

Il presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, per le riunioni plenarie, ed i presidenti di sezione, per le riunioni di sezione, possono di volta in volta convocare, per dar parere, ufficiali delle Forze armate ed eventualmente funzionari delle Amministrazioni statali, il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, i rappresentanti qualificati del Corpo volontari della libertà e delle formazioni partigiane, nonché persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico ed esperti in problemi militari.

Art. 9.

Il presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, i presidenti e i vice presidenti di sezione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.

I membri ordinari relatori sono nominati con decreto del Ministro per la difesa su proposta del rispettivo presidente di sezione.

Il consigliere di Stato, l'avvocato dello Stato e i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro per la difesa, su designazione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato e dell'Avvocato generale dello Stato.

Art. 10.

I servizi di segreteria del Consiglio superiore delle Forze armate e delle sue sezioni sono disimpegnati da ufficiali e da funzionari civili del Ministero della difesa.

CAPO III

Attribuzioni del Consiglio superiore delle Forze armate

Art. 11.

Il parere del Consiglio superiore delle Forze armate deve essere richiesto:

a) sulle questioni di alta importanza relative agli armamenti militari ed alla preparazione organica e bellica delle Forze armate e di ciascuna di esse;

b) sulle clausole di carattere militare da includere nei Trattati e nelle Convenzioni internazionali;

c) sulle proposte da trasmettere al Ministero del tesoro per la formazione del progetto dello stato di previsione del Ministero della difesa per ciascun esercizio finanziario;

d) sugli schemi di provvedimenti di carattere legislativo o regolamentare predisposti dal Ministro per la difesa in materia di disciplina militare; di ordinamento delle Forze armate; di stato e avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali; di reclutamento del personale militare, di organici del personale civile e militare;

e) sui programmi relativi agli armamenti terrestri, navali ed aerei ed ai grandi approvvigionamenti;

f) sui capitoli d'onere generali o particolari e sui progetti di contratti e transazioni nei casi in cui la legge di contabilità generale dello Stato prescrive il parere del Consiglio di Stato.

Art. 12.

Il Ministro per la difesa può, di propria iniziativa o su proposta del presidente o dei presidenti di sezione, sottoporre all'esame del Consiglio superiore ogni altra questione di interesse tecnico, militare o amministrativo che non rientri fra quelle sopra elencate.

CAPO IV

Funzionamento del Consiglio superiore delle Forze armate

Art. 13.

Il Consiglio superiore delle Forze armate — in riunione plenaria — viene convocato di iniziativa del suo presidente o su proposta dei presidenti di sezione.

I membri straordinari e i membri ordinari relatori sono convocati dal presidente a partecipare alle riunioni, a seconda della materia da trattare ed in eguale numero per ciascuna Forza armata.

Art. 14.

Le sezioni vengono convocate dal rispettivo presidente. Questi invita alle riunioni i membri straordinari ed i membri ordinari relatori, in relazione alla materia da trattare.

Art. 15.

Il Consiglio superiore delle Forze armate delibera a maggioranza di voti e con votazione palese eseguita in ordine inverso di grado o di anzianità; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Hanno voto deliberativo i membri ordinari e straordinari.

Non hanno diritto a voto gli ufficiali, i funzionari e le personalità civili di cui al precedente art. 8.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di non meno di due terzi dei membri ordinari e dei membri straordinari invitati alla riunione.

Il parere su ciascun affare è dato a mezzo del verbale di adunanza o delle adunanze in cui esso fu discusso.

Nel verbale deve essere riassunta la discussione e deve essere indicato il risultato della votazione, inserendo il parere della minoranza o delle minoranze.

Il verbale è trasmesso al Ministro dal presidente del Consiglio superiore o della sezione secondo che si riferisce a riunioni plenarie o di sezione.

CAPO V

Disposizione finale

Art. 16.

Il Consiglio dell'Esercito, il Consiglio superiore di Marina e il Consiglio superiore dell'Aeronautica sono soppressi.

Art. 17.

E' abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PACCHIARDI —
PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

LEGGE 7 febbraio 1951, n. 168.

Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei casi in cui le leggi tributarie prevedono la partecipazione degli accertatori delle violazioni alle leggi medesime nella ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie ed ammende, la ripartizione stessa, detratto il 10 per cento per le spese inerenti alla riscossione, viene effettuata come segue:

a) il 60 per cento all'Erario;

b) il 20 per cento ai fondi di previdenza o assistenza delle Amministrazioni civili e dei Corpi di polizia cui appartengono gli accertatori;

c) il 10 per cento da dividersi in eguale misura fra gli accertatori, fino all'assegnazione a ciascuno di essi di un massimo di lire 50.000 per ogni accertamento;

d) il 10 per cento da devolversi a speciali fondi, costituiti presso le Amministrazioni civili ed i Corpi di polizia cui appartengono i funzionari, ufficiali ed agenti partecipanti all'accertamento, per la distribuzione di premi al personale delle Amministrazioni e dei Corpi medesimi che si sia distinto per particolari meriti.

Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute agli accertatori ai sensi del presente articolo, lettera c), provvedono i fondi, di cui alla lettera d). Qualora detti fondi non siano costituiti, le somme stesse sono versate all'ufficio cui spetta la riscossione dei proventi delle pene pecuniarie o delle ammende, il quale provvede a rimetterle agli aventi diritto per il tramite delle Amministrazioni cui essi appartengono.

Ai fondi di cui alla lettera d) sono devolute le somme eccedenti il limite individuale fissato per ciascun accertatore.

Qualora l'Amministrazione cui gli accertatori appartengono, non abbia costituito al momento della ripartizione i fondi di cui alle lettere b) e d), le quote attribuite ai fondi stessi ai termini del presente articolo sono devolute all'Erario.

Art. 2.

Nei casi di violazione della legge doganale e delle altre leggi che ad essa si richiamano agli effetti della ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie e del ricavo della vendita delle cose confiscate, restano ferme le disposizioni per tale ripartizione contenute nella legge doganale medesima e nel relativo regolamento.

Art. 3.

Se gli accertatori sono militari della guardia di finanza, le quote previste dalle lettere b), c) e d) dell'art. 1 e quelle spettanti agli accertatori nei casi suindicati dall'art. 2 sono versate al Fondo massa della guardia di finanza.

Le quote di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1 nonché quelle spettanti agli accertatori nei casi di cui all'art. 2 sono integralmente distribuite in premi ai militari del

Corpo a cura di apposita Commissione, presieduta dal comandante generale, o, per sua delega, dal comandante in 2° della guardia di finanza, e composta dei seguenti membri nominati annualmente con decreto del Ministro per le finanze:

un magistrato della Corte dei conti;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze di grado non inferiore al 7°;

un funzionario della ragioneria centrale del Ministero delle finanze di grado non inferiore al 7°;

due ufficiali della guardia di finanza di grado non inferiore a tenente colonnello;

un segretario, funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze o ufficiale della guardia di finanza, di grado non inferiore al 9°.

Art. 4.

La Commissione procederà trimestralmente alla distribuzione di cui al secondo comma dell'articolo precedente, tenendo presenti le proposte delle autorità gerarchiche e osservando i seguenti criteri:

1° che ai singoli militari accertatori sia attribuito un premio costituito dall'ammontare delle quote contravvenzionali che sarebbero loro spettate per ogni accertamento, per effetto delle disposizioni di cui alla lettera c) dell'art. 1, ovvero della metà delle somme che sarebbero loro dovute a norma delle disposizioni indicate nell'art. 2. Il totale dei premi attribuiti a ciascun avente diritto non dovrà tuttavia superare per ogni esercizio finanziario il quadruplo del limite individuale massimo consentito per ogni accertamento dalla predetta lettera c) dell'art. 1;

2° che le residue somme vengano distribuite:

a) per non più di un sesto in premi, il cui importo non potrà eccedere il limite massimo di lire 50.000 ciascuno, ai militari che si siano particolarmente distinti in servizi di eccezionale importanza;

b) per la rimanente parte, in premi, non eccedenti in nessun caso il limite massimo di cui alla precedente lettera a), agli altri militari del Corpo che si siano distinti per le loro lodevoli prestazioni, sia per condotta esemplare, zelo e attaccamento al servizio, sia per lunga permanenza in località disagiate o in servizi gravosi.

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 si applicano anche alle somme riscosse in dipendenza di infrazioni accertate antecedentemente all'entrata in vigore di questa legge e non ancora erogate.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

LEGGE 7 febbraio 1951, n. 169.

Aumento dei diritti da riscuotere dall'ufficiale dello stato civile per il rilascio degli estratti e dei certificati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il testo dell'art. 190 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 621, è sostituito dal seguente:

« Per la spedizione degli estratti e dei certificati, oltre all'importo della carta bollata, l'ufficiale dello stato civile riscuote i seguenti diritti:

1) per gli estratti per copia integrale di qualsiasi atto di stato civile, comprese le copie di processi verbali di trascrizione di decreti ed altri atti, di una facciata lire 25; per ogni facciata o parte di facciata in più lire 20;

2) per le copie degli atti e documenti inseriti nel volume degli allegati, di una facciata lire 25; per ogni facciata o parte di facciata in più lire 20;

3) per gli estratti per riassunto di qualsiasi atto di stato civile lire 15;

4) per qualsiasi certificato lire 10.

Il pagamento dei diritti di cui al comma precedente dev'essere annotato in fine dell'estrato, della copia o del certificato ».

Art. 2.

Il testo dell'art. 191 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 621, è sostituito dal seguente:

« Gli estratti e i certificati di cui al precedente articolo, occorrenti alle persone povere sono rilasciati con la esazione del diritto di lire 2, salvo che servano per scopi di beneficenza, di leva militare o pensione di guerra, nel qual caso sono rilasciati gratuitamente.

Gli estratti e i certificati anzidetti sono pure rilasciati gratuitamente alle pubbliche autorità per uso di ufficio ed a qualsiasi persona in tutti i casi in cui per disposizione di legge tali documenti sono esenti dalla tassa di bollo.

In fine dell'estratto o del certificato si deve indicare, oltre il nome e il cognome del richiedente, il motivo per il quale è stato rilasciato gratuitamente ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PICCIONI —
SCELBA — VANONI —
PELLA

Visto: *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 22 febbraio 1951, n. 170.

Autorizzazione alla spesa di lire 100.000.000 per far fronte ad esigenze di carattere straordinario dei depositi cavalli stalloni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1949-50, la spesa di lire 100.000.000, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la concessione di contributi a favore dei depositi cavalli stalloni, per esigenze di carattere straordinario.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658, concernente variazioni allo stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI —
PELLA

Visto: *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 gennaio 1951, n. 171.

Modificazioni ai limiti di età per la permanenza del personale subalterno dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, nei servizi viaggianti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento organico per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546;

Visto il regio decreto 9 febbraio 1913, n. 183, che apporta modificazioni al regolamento predetto;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 1160, che apporta ulteriore modificazione alle norme sopra citate;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il limite massimo di 65 anni di età per la permanenza nelle funzioni di messaggere, stabilito nel penultimo comma dell'art. 74 del regolamento organico approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546, sostituito con l'art. 2 del regio decreto 9 febbraio 1913, n. 183, viene diminuito a 60 anni.

Il limite predetto si applica anche al personale subalterno addetto agli uffici ambulanti e natanti.

Art. 2.

E' in facoltà della Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni di applicare gradualmente il presente decreto, nel limite massimo di due anni dalla data di entrata in vigore di esso, tenendo conto delle esigenze di servizio e dell'età e del rendimento del personale di cui all'articolo precedente che abbia superato il sessantesimo anno di età.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO —
PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1951
Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 64. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 1951.

Nomina del presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Metano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 ottobre 1940, n. 1501, con la quale è stato costituito l'Ente Nazionale Metano;

Visto lo statuto dell'Ente suddetto, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1942, n. 808;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 493, sull'aumento di capitale dell'Ente stesso;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1949, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1949, registro 24 Presidenza, foglio 89, con il quale l'avv. Alfredo Scaglioni è stato nominato presidente dell'Ente Nazionale Metano;

Visto il proprio decreto 21 marzo 1949, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1949, registro 25 Presidenza, foglio 238, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Metano;

Viste le dimissioni presentate dal presidente dell'Ente medesimo e da sette componenti il Consiglio di amministrazione;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla ricostituzione degli organi rappresentativi e deliberativi dell'Ente Nazionale Metano;

Viste le designazioni fatte ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 493, sopracitato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Vito Orcalli è nominato presidente dell'Ente Nazionale Metano.

Art. 2.

Sono nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Metano, i signori:

ing. Francesco Caltagirone, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

avv. Agostino Mormino, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

dott. Liborio Patri, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

ing. Tito Rumboldt, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

ing. Paolo Lattanzi, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

avv. Alfredo Scaglioni, esperto;

prof. Francesco Roma, esperto;

ing. Vittorio Memmi, esperto.

Roma, addì 28 febbraio 1951

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DE GASPERI

Il Ministro per l'industria e per il commercio

TOGNI

Il Ministro per il tesoro

PELLA

Il Ministro per le finanze

VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1951
Registro Presidenza n. 46, foglio n. 234.

(1436)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1951.

Valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dai datori di lavoro appartenenti al settore del commercio e professioni e arti, in provincia di Genova, ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro appartenenti al settore del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi in provincia di Genova, è determinato nella misura seguente:

L. 100 per pasto;

L. 750 mensili per l'alloggio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 marzo 1951

(1337)

p. Il Ministro: RUBINACCI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****Concessione di exequatur**

In data 8 marzo 1951 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Eugenio Palacio Coll, Console generale del Venezuela a Genova.

(1405)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**Diffida per smarrimento di diploma di laurea**

Il dott. Ferruccio Giraud di Giulio, nato a Mondovì il 9 dicembre 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Università di Genova nel 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(1377)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**Scioglimento della Società cooperativa metallurgica genovese, con sede in Genova**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 marzo 1951, la Società cooperativa metallurgica genovese, con sede in Genova, costituita con atto 21 luglio 1947 del notaio Luigi Grondona, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che sia necessaria la nomina del liquidatore.

(1373)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1951, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dall'ispettore di 1° classe del ruolo delle nuove costruzioni ferroviarie Corbo geom. Diego avverso le determinazioni concernenti la sua carriera contenute nel decreto Ministeriale 22 gennaio 1950, n. 1073.

(1342)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959)

(2ª pubblicazione).

Elenco n. 38.

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunciato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959).

Serie e Numero	Ufficio che ha emesso il titolo	Persona che ha denunciato lo smarrimento	Capitale nominale
			Lire
Serie A 298508	Tesoreria provinciale di Roma	Stocco Marcello fu Luigi, dom. a Roma, in via Sebino n. 11	5.000
» A 298509	Come sopra	Come sopra	5.000
» A 326393	Come sopra	Crinò Antonino fu Mariano, dom. a Messina, in via G. Natoli n. 32	5.000
» A 326395	Come sopra	Come sopra	5.000
» A 326396	Come sopra	Come sopra	5.000
» A 326394	Come sopra	Come sopra	5.000
» A 1513297	Tesoreria provinciale di Torino	Valetti Nella di Marco in Massola, dom. a Buttigliera Alta (Torino)	5.000
» B 264743	Tesoreria provinciale di Roma	De Simone Angelo di Giuseppe, dom. in Roma, via Appia Nuova n. 436	10.000
» D 517150	Come sopra	Come sopra	100.000
» B 492092	Tesoreria provinciale di Frosinone	Banco di Santo Spirito, Direzione generale di Roma	10.000
» C 20780	Come sopra	Come sopra	50.000
» C 20781	Come sopra	Come sopra	50.000
» C 82056	Tesoreria provinciale di Torino	Araldi Edoardo fu Guglielmo, dom. a Torino, corso Matteotti n. 43	50.000

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 26 febbraio 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1040)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso per il conferimento delle farmacie vacanti nella provincia di Catania

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 55862, in data 2 gennaio 1949, col quale venne indetto pubblico concorso per il conferimento delle farmacie vacanti nella provincia di Catania;

Visto il decreto prefettizio n. 55862 del 29 gennaio 1949, con cui venne esclusa dal concorso la sede farmaceutica del comune di Linguaglossa;

Visto il decreto prefettizio n. 16042, in data 28 marzo 1949, col quale fu prorogato il concorso anzidetto;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 3452 del 25 gennaio 1950;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta regolare la procedura del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso di cui sopra:

1. Montemagno Francesca fu Giovanni	punti 75 — su 150
2. Costanzo Agrippino fu Francesco (ex aequo)	» 73 — »
3. Barbera Francesco fu Antonio (ex aequo)	» 73 — »
4. Fallica Mario di Francesco	» 68,50 »
5. Novello Salvatore fu Alberto	» 67,50 »
6. Signorile Aldo fu Carlo	» 63,50 »
7. Iurato Giovanna fu Giuseppe	» 57 — »
8. Pelligra Maria di Salvatore (ex aequo)	» 56 — »
9. Muraglia Concetta di Giuseppe (ex aequo)	» 56 — »
10. Golia Paolina fu Salvatore	» 49,50 »
11. Tomaselli Filippo di Pasquale	» 48,50 »
12. Condorelli Giovanni di Antonino	» 44,25 »
13. Li Destri Teresa fu Angelo	» 43 — »
14. Daidone Domenico di Marineo	» 39 — »
15. Bianculli Giuseppe fu Luigi	» 37,50 »
16. Carbonaro Salvatore di Ignazio (ex aequo)	» 37 — »
17. Maglione Gino di Aniello (ex aequo)	» 37 — »
18. Traversa Maria di Gaetano (ex aequo)	» 36 — »
19. Bucolo Francesco di Francesco (ex aequo)	» 36 — »
20. Spampinato Salvatore fu Salvatore (ex aequo)	» 36 — »
21. Pulvirenti Salvatore fu Giuseppe	» 35 — »
22. Traversa Iolanda fu Giuseppe	» 34,50 »
23. Blandini Ada Maria di Gaetano	» 33,50 »
24. Cossi Domenico fu Mariano	» 33 — »
25. Cianciabella Giulio fu Paolo	» 32,50 »

26. Farina Raffaele di Giuseppe	punti 32 — su 150
27. Patanè Giovanna di Rosario	» 30,50 »
28. Guagliardi Maria Anna di Filippo	» 30 — »
29. Santoro Francesco di Giuseppe	» 29 — »
30. Lo Castro Francesco di Giuseppe	» 27 — »

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « *Gazzetta Ufficiale* » della Regione siciliana, pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura, dell'Ufficio provinciale di sanità pubblica di Catania e dei Comuni interessati, e comunicato ai concorrenti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell'art. 11 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706.

Catania, addì 30 gennaio 1951

Il prefetto: FERRO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il proprio decreto, pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso per le sedi farmaceutiche vacanti nella Provincia, bandito con decreto prefettizio n. 55862 del 2 gennaio 1949, modificato con decreto prefettizio 29 gennaio 1949, n. 55862;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi messe a concorso indicato dai concorrenti compresi nella graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa per le sedi a fianco di ciascuno indicate:

1. Montemagno Francesca fu Giovanni: Grammichele;
2. Costanza Agrippino fu Francesco: Mineo;
3. Barbara Francesco fu Antonio: Palagonia;
4. Signorile Aldo fu Carlo: Militello in Val di Catania;
5. Iurato Giovanna fu Giuseppe: Giarre (frazione San Giovanni Montebello);
6. Muraglia Concetta di Giuseppe: Caltagirone (frazione Mazzarone);
7. Condorelli Giovanni di Antonino: Tremestieri Etneo;
8. Li Destri Teresa fu Angelo: Aci Bonaccorsi;
9. Daidone Domenico di Marineo: Paternò (frazione Ragalna);
10. Carbonaro Salvatore di Ignazio: San Gregorio Catania;
11. Spampinato Salvatore fu Salvatore: San Cono;
12. Traversa Iolanda fu Giuseppe: San Pietro Clarenza;
13. Cossi Domenico fu Mariano: Zafferana Etnea (frazione Fleri);
14. Santoro Francesco di Giuseppe: Sant'Agata Li Battiati.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « *Gazzetta Ufficiale* » della Regione siciliana, pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura, dell'Ufficio provinciale di sanità pubblica di Catania e dei Comuni interessati, e comunicato ai concorrenti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell'art. 11 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706.

Catania, addì 30 gennaio 1951

Il prefetto: FERRO

(1277)